



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BRESCIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MACCA</u> | <u>BENEDETTO</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>ANDREOZZI</u> | <u>GIOVANBATTISTA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PORTIERI</u> | <u>GIANMICHELE</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 661/2018
depositato il 31/05/2018

- avverso A.L. E I.S. n° 17/1T/011; 10/P002 REGISTRO 2017
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
BONZANI ELISA
VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA BS

difeso da:
CASTELLANI ELEONORA
C/O BONZANI ELISA
V. SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA BS

difeso da:
BONZANI ELISA
VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA BS

difeso da:
CASTELLANI ELEONORA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 661/2018

UDIENZA DEL

28/11/2018 ore 09:30

N°

55/2018P

PRONUNCIATA IL:

10/01/2018P

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/01/2018P

Il Segretario

[Signature]



(segue)

C/O BONZANI ELISA
V. SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA BS

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 661/2018

UDIENZA DEL

28/11/2018 ore 09:30

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE**

letto il ricorso ritualmente proposto da
e avverso l'avviso di
liquidazione dell'imposta n. 17/1T/011 /000,
Prot. 31350/2018, avviso con cui la
Amministrazione resistente, dopo avere
qualificato, in forza dell'articolo 20 del Dpr
n. 131/1986, l'atto 11 /1T/2017 quale
costituzione di rendita vitalizia a titolo
oneroso ex art. 1872 cc, , indicato, invece,
dalle parti come "Donazione di denaro e titoli",
sottoponeva l'atto medesimo ad imposta di
registro nella misura dell'aliquota del 3%,
sulla base del valore, indicato dalle parti, di
€ 9.600.000,00 quale valore maggiore risultante
tra la somma pagata od il valore dei beni ceduti
dal beneficiario e il valore della rendita;
che il ricorso appare fondato;
che, invero, in primo luogo, occorre rilevare
che, per costante giurisprudenza (cfr. ex
multis, da ultimo, Cass. 15904/2016) "Il
contratto atipico di vitalizio improprio o
assistenziale si differenzia dalla donazione
per l'elemento dell'aleatorietà, essendo
caratterizzato dall'incertezza obiettiva
iniziale circa la durata di vita del
beneficiario e il conseguente rapporto tra
valore complessivo delle prestazioni dovute
dall'obbligato e valore del cespite
patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne
consegue che l'originaria macroscopica
sproporzione del valore del cespite rispetto al

minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus";

che, nella presente fattispecie, si riscontrano le seguenti caratteristiche:

- a) alla data di stipula dell'atto (marzo 2017) la (nata nel 1930) aveva circa 87 anni;
- b) sulla scorta della aspettativa di vita (dato notorio, conoscibile dal giudice siccome acquisito alle conoscenze comuni con un grado di certezza tale da risultare indubitabile e incontestabile) la avrebbe potuto vivere sino alla età di 94 anni;
- d) che, di conseguenza, l'ammontare della rendita promessa (€4000,00 mensili X 84 mesi) avrebbe potuto raggiungere al massimo la somma di circa €336000;
- e) che, all'evidenza, sussisteva, *ab origine*, una macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni;
- f) che, ulteriore conseguenza, sta nel fatto per cui lo spirito di liberalità (durata della vita residua della beneficiaria per altri 7 anni, importo della rendita, circa €336000,00, valore del cespite ceduto €2.500.534,18, in liquidi e titoli) non solo deve essere presunto, ma appare anche manifesto ed evidente, mentre la rendita assumeva in quell'atto la qualifica di semplice modus;
- g) che, pertanto, proprio facendo applicazione dell'art. 20 del D.p.r. n. 131/1986, l'atto in parola, contrariamente a quanto sostiene la Amministrazione resistente, doveva essere

interpretato come donazione, se è vero, come è vero che la norma sopra citata (nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2017) così recita:

"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347."

che, pertanto, già una corretta lettura del vecchio testo della norma da parte della Amministrazione resistente avrebbe portato ad escludere che, a fronte della sopra rilevata macroscopica sproporzione fra l'ammontare del donatum e di quello della rendita promessa, potesse configurarsi la rendita di cui all'art. 1872 cc, senza tacere della manifesta mancanza dell'alea, requisito consistente nella "incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo", atteso che, data l'età della data la misura effettiva del modus e quella del donatum, ogni ipotesi di alea era da ritenersi totalmente inesistente e, contrariamente a quanto ha ritenuto

la resistente, *titolo e forma apparente corrispondevano;*

che, peraltro, la recentissima legge di bilancio 2019 qualifica espressamente come interpretazione autentica (superando con un solo tratto di penna l'orientamento della Giurisprudenza di Legittimità che negava la natura interpretativa e la conseguente retroattività della norma) conferendole così efficacia retroattiva, la precedente disposizione della legge di Bilancio 2018 che aveva modificato l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 limitando l'attività riqualificatoria dell'Amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione, attività che può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati;

che, di conseguenza, l'interpretazione che fornisce la Agenzia della natura dell'atto oggetto del presente giudizio, non solo non sarebbe consentita neppure alla stregua dei criteri ermeneutici di lettura del vecchio testo dell'art. 20 l.cit., ma neppure alla luce dei nuovi criteri posti dalla modifica della medesima norma dalla legge di Bilancio 2018;

che, peraltro, giova incidentalmente osservare, la determinazione dell'imponibile operata nel rogito, con la indicazione della somma di € 9.600.000 (pur se costituisce atto collegato alla donazione) non influisce per nulla sulla natura giuridica del negozio stipulato, trattandosi di mera attività dovuta in adempimento di oneri di legge e completamente slegata dalla

effettiva e reale volontà delle parti, diretta, come sopra si è visto, a realizzare una donazione modale, istituito totalmente diverso da quello ipotizzato dalla resistente; che, pertanto, il ricorso deve essere integralmente accolto e alla soccombenza seguono le spese, spese che si liquidano in complessivi € 16.145,16, tenuto conto di un valore medio e sulla base dello scaglione da € 260.001 a € 520.000,

in

Fase di studio della controversia:	€ 3.510,00
Fase introduttiva del giudizio:	€ 1.485,00
Fase di trattazione:	€ 1.955,00
Fase decisionale:	€ 4.115,00
Spese generali (15%)	€ 1.659,75
Cassa Avvocati (4%)	€ 508,99
IVA 22% (se dovuta) su Imponibile	€ 2.911,42

P.Q.M.

LA COMMISSIONE

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, ragione o eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso proposto,

annulla


l'impugnato avviso di liquidazione dell'imposta RE29 AVV.DI LIQUIDAZ. ATTO 2017 1T 11 Prot. 31350/2018;

condanna

l'Amministrazione resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di questo grado che liquida in complessivi € 16.145,16, ivi comprese, IVA, se dovuta, CPA, Spese generali (15%), oltre eventuali altri oneri di legge, ivi compresa, tassa di registro sulla presente sentenza.

Brescia 10 gennaio 2019

Il Presidente Estensore
(Dott. Benedetto Marra)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Benedetto Marra", written in a cursive style.